



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

Enrico Torri	Presidente
Carlo Picuno	Consigliere, <i>relatore</i>
Giovanni Natali	Referendario
Nunzio Mario Tritto	Referendario
Daniela Piacente	Referendario
Antonio Marsico	Referendario

ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

sulla verifica del funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio del Comune di Tricase (LE) relativamente all'esercizio 2019.

udito il relatore dott. Carlo Picuno nella camera di consiglio del 18.11.2021, convocata con ordinanza n. 64/2021, svolta in video conferenza mediante collegamenti da remoto per il perdurare dell'emergenza sanitaria, ai sensi dell'art. 85 del d.l. n. 18/2020 e del decreto del Presidente della Corte dei conti n. 287 del 28.10.2020.

Premesso e considerato in

FATTO E DIRITTO

L'art. 148 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL), come novellato dall'art. 3, co. 1, sub e) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 - convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre

2012 n. 213 - e da ultimo dall'art. 33 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nell'ambito delle misure volte al rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni, prevede al primo comma che *“ Le sezioni regionali della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; il referto è, altresì, inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale.”*

Con deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 19/2020/SEZAUT/INPR, allo scopo di fornire univoche indicazioni alle Sezioni Regionali di controllo della Corte dei conti nell'espletamento della funzione di referto in parola, sono state approvate le linee di orientamento per i suddetti referti annuali relativamente all'esercizio 2019. Più in particolare con la richiamata delibera la Sezione delle Autonomie ha avuto modo di ribadire che *“ Il corretto funzionamento del sistema dei controlli interni costituisce il miglior presidio per l'osservanza degli obblighi di finanza pubblica posti a tutela dei principi di equità intergenerazionale e di stabilità finanziaria, oltre che per la salvaguardia dell'integrità e della trasparenza della gestione delle risorse finanziarie pubbliche assegnate alle autonomie territoriali. Un efficace sistema dei controlli interni rappresenta lo strumento per rispondere alle esigenze conoscitive del management e soddisfare i bisogni della collettività.*

Le Linee guida e lo schema di relazione-questionario sul funzionamento del sistema dei controlli interni nell'esercizio 2019 intende offrire ai Sindaci delle Città metropolitane e dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nonché ai Presidenti delle Province, uno strumento ricognitivo approfondito, stabile e ricorrente per la raccolta di dati omogenei e comparabili, basati su criteri univoci idonei a fornire una visione d'insieme su cui fondare valutazioni di adeguatezza, affidabilità ed efficacia circa il sistema dei controlli realizzato negli anni dagli Enti.

Le ripercussioni prodotte dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sembrano essere destinate a incidere in modo significativo sul quadro di detti controlli, in considerazione anche dell'esigenza di

adattare la struttura organizzativa e le prestazioni lavorative al nuovo scenario e al fine di garantire la tutela della salute del personale dipendente.

In quest'ottica la Sezione delle autonomie ha inteso offrire un ulteriore supporto operativo attraverso criteri volti a dotare i controlli di più adeguati mezzi (organizzativi, informatici e metodologici) per contrastare efficacemente le emergenze attuali e future.

In particolare con la deliberazione nr. 18/SEZAUT/2020/INPR, recante "Linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza COVID-19", la Corte dei conti ha voluto evidenziare alcuni alert su aree o aspetti significativi della gestione i cui esiti potrebbero rischiare di compromettere, in assenza di opportune iterazioni tra i controlli, il perseguimento degli equilibri di bilancio, con pesanti ricadute sul sistema economico e finanziario dell'Ente.

Il tempestivo aggiornamento del modello organizzativo richiede più frequenti interlocuzioni tra gli organi di controllo interno e l'Amministrazione, al fine sia di mitigare i rischi di contagio tra i lavoratori sia di fornire una più chiara visione delle reali possibilità di interventi di spesa o di rinvio/riduzione di entrate tributarie e tariffarie conseguenti alle forti sollecitazioni provenienti dal territorio.

Le Linee guida 2019 delineano dunque, in tale prospettiva, l'osservazione dei diversi controlli come un unico sistema di misurazione integrato, in grado di raccordare tra loro l'insieme dei differenti indicatori di cui ciascun controllo è dotato. A tal fine è necessario che i loro contenuti siano coerenti e conseguenti, come fasi successive di elaborazione di un report unitario su cui fondere i processi decisionali dell'Ente.

Lo strumento ha inoltre lo scopo di incoraggiare le Amministrazioni ad individuare le criticità del sistema, valutarne il complessivo rischio di controllo e proporre adeguate soluzioni correttive.

Lo schema di relazione-questionario per l'esercizio 2019 conserva inalterate le caratteristiche di forma e contenuto delle Linee guida approvate gli scorsi anni. Esso, quindi, non necessita di particolari adattamenti dato che il contesto dei controlli effettuati nel 2019 non poteva essere stato ancora inciso dagli effetti prodotti dalla pandemia da COVID-19."

Il nuovo schema di relazione, strutturato in un questionario a risposta sintetica, continua, dunque, ad essere organizzato in otto sezioni, dedicate alla raccolta di informazioni uniformi per ciascuna tipologia di controllo. La prima sezione in particolare, relativa al sistema dei controlli interni, mira ad una ricognizione dei principali adempimenti comuni a tutte le tipologie di controllo; le successive sezioni sono volte a identificare e verificare gli

orientamenti adottati, le eventuali problematiche nonché il rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari in ordine alle diverse tipologie di controllo:

- controllo di regolarità amministrativa e contabile
- controllo di gestione
- controllo strategico
- controllo sugli equilibri finanziari
- controllo sugli organismi partecipati
- controllo sulla qualità dei servizi.

La sezione nr. 8 del referto-questionario prevede infine la possibilità per l'ente di meglio chiarire le informazioni rese nonché di inserire informazioni integrative di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti.

Il questionario si pone i seguenti obiettivi:

- attuare la ricognizione dei principali adempimenti comuni a tutte le tipologie di controllo;
- intercettare eventuali problematiche inerenti gli atti aventi rilevanza finanziaria e/o patrimoniale e osservare l'adozione delle misure conseguenziali (controllo di regolarità amministrativa e contabile);
- delineare il contesto organizzativo con approfondimento sull'utilizzo dei report periodici, sulla natura degli indicatori adottati, sul tasso medio di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale e sul grado di raggiungimento degli obiettivi (controllo di gestione);
- determinare il grado di attuazione delle verifiche sulla realizzazione dei programmi e delle metodologie adottate per orientare le decisioni dei vertici politici (controllo strategico);
- verificare il rispetto della normativa in ordine al corretto svolgimento dei controlli finanziari (controllo sugli equilibri finanziari);
- rilevare il funzionamento del sistema dei controlli sugli organismi partecipati, approfondendo gli orientamenti adottati;
- accertare l'appropriatezza degli indicatori adottati e il livello degli standard di qualità programmati in relazione alle prestazioni erogate dall'ente (controllo sulla qualità dei servizi).

La redazione del referto-questionario dei controlli interni, nelle modalità e secondo i criteri definiti dalla normativa, sottintendono l'obiettivo del legislatore di far sì che questo costituisca un importante strumento ricognitivo di supporto per le scelte programmatiche dell'ente locale, rendendo inoltre possibile l'attuazione di misure correttive qualora necessarie.

La Sezione Autonomie della Corte dei conti con la del. n. 14/SEZAUT/2018/INPR ha evidenziato che *“La puntuale compilazione dello schema di relazione consente una conoscenza più approfondita degli eterogenei modelli attuativi e dei livelli di funzionamento dei sistemi di controllo interni nel contesto organizzativo e gestionale dei singoli enti. (...) Da quando i controlli interni sono stati concretamente attivati dagli enti ed hanno iniziato ad inserirsi nei processi decisionali e gestionali delle strutture amministrative, si è prodotto un progressivo miglioramento dei processi di analisi interna che ha rapidamente implementato una più stretta collaborazione e proficua sinergia fra le diverse metodologie di controllo. (...) Il diverso approccio alla valutazione del sistema integrato dei controlli interni intende scongiurare il rischio di una valutazione delle singole tipologie di controllo come funzioni a sé, avulse dal contesto di riferimento, per tradursi in indicazioni di sistema, che consentano una considerazione globale ed un rapporto sinergico tra i diversi tipi di controllo.”*

In termini più generali la del. n. 22/2019/SEZAUT/INPR ha inoltre precisato che *“Il rafforzamento dei controlli interni degli Enti locali è un'esigenza imprescindibile per la salvaguardia dell'integrità e della trasparenza della gestione delle risorse finanziarie pubbliche assegnate alle autonomie territoriali.*

Il sistema dei controlli interni costituisce, infatti, il necessario contrappeso dell'autonomia concessa ai livelli di governo territoriali dalla riforma del Titolo V della Costituzione introdotta con la legge n. 3 del 2001, specie dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che ha introdotto la disciplina del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale.

Il rispetto degli obblighi di finanza pubblica, posti a tutela dei principi di equità intergenerazionale e di stabilità finanziaria, presuppone che gli organi di vertice degli Enti dispongano delle informazioni necessarie per valutare appieno l'andamento della gestione e, nel caso, apportare le opportune misure correttive in presenza di criticità e disfunzioni. Sotto questo profilo, i controlli interni rappresentano un presidio fondamentale per la sana gestione, in quanto utili ad assicurare l'efficacia e l'efficienza delle attività operative (controllo di gestione), l'attendibilità del reporting finanziario (controllo amministrativo-contabile), il consolidamento dei risultati delle gestioni (controllo sugli organismi

partecipati) e la coerenza degli stessi sia con i risultati attesi (controllo strategico) sia con le aspettative degli utilizzatori finali dei servizi erogati (controllo di qualità).

Il mancato esercizio della funzione pubblica di controllo interno, oltre a ridurre il presidio sugli equilibri di bilancio e la regolarità della gestione, rischia di alterare i processi decisionali e programmatici, nonché di indebolire le scelte gestionali ed organizzative, con conseguente pericolo di frodi, abusi, sprechi o, semplicemente, cattiva amministrazione delle risorse e del patrimonio dell'Ente. A livello contabile, poi, aumenta il rischio di manipolazioni o errori nella registrazione delle transazioni giornaliere, con conseguente impossibilità per il controllore esterno di fare assegnamento sulla qualità della rendicontazione economica e finanziaria dell'Ente." Ed inoltre "La puntuale compilazione dello schema di relazione consente, inoltre, una conoscenza analitica degli eterogenei modelli attuativi espressi dalle realtà territoriali, non sempre funzionali al miglioramento del contesto organizzativo e gestionale del singolo Ente, ma, quantomeno, caratterizzati dalla presenza diffusa (anche se non priva di criticità) dei controlli di regolarità, di gestione e sugli equilibri finanziari.

La circolarità di queste informazioni, oltre ad assicurare il raccordo tra controlli interni e controlli esterni della Corte dei conti, risponde all'esigenza di promuovere negli Enti il confronto con l'esperienza di altre Amministrazioni attraverso il raffronto fra contesti operativi omogenei e fra modalità organizzative e di funzionamento differenti per tipologie di contabilità, strumenti informatici, natura degli indicatori, allocazione degli uffici, composizione del personale, servizi monitorati, report ed esiti conseguiti.

Il progressivo miglioramento dei processi di analisi interna ha implementato, altresì, una sinergica collaborazione fra le diverse metodologie di controllo che, in taluni contesti, è riuscita a tradursi in indicazioni di sistema, con relativo affinamento dei metodi e dei contenuti delle tipologie di controllo coinvolte nel processo integrativo".

Nello specifico si può affermare che le finalità precipue del controllo introdotto dall'art. 148 del TUEL sono già state declinate, inoltre, dalla Sezione delle autonomie nelle linee guida approvate nel 2014 con delibera n. 28/SEZAUT/2014/INPR e sono riassumibili nei seguenti punti:

- verifica dell'adeguatezza funzionale e dell'effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni;
- valutazione degli strumenti diretti a verificare la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati;

- verifica dell'osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo, finanziario e contabile;
- rilevazione degli eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica;
- monitoraggio in corso d'anno degli effetti prodotti in attuazione delle misure di finanza pubblica e dei principali indirizzi programmatici dell'Ente;
- monitoraggio dei rapporti finanziari e gestionali tra Enti e organismi partecipati".

Deve, infine, rammentarsi che, ad ulteriore rafforzamento dell'importanza dei controlli interni, le Sezioni giurisdizionali regionali, ai sensi del citato art. 148, ed in particolare del comma 4, nel caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno adottate, possono irrogare a carico degli amministratori responsabili apposita sanzione pecuniaria.

Premesso quanto sopra, questa Sezione regionale di controllo si pronuncia, con la presente deliberazione, sul funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio del **Comune di Tricase (LE)**, relativamente all'esercizio 2019.

L'analisi del referto annuale del Sindaco del Comune di Tricase ha evidenziato la necessità di acquisire ulteriori elementi per il completamento dell'attività istruttoria.

La risposta ai chiarimenti richiesti dal Magistrato è pervenuta in data 17.09.2021 (prot. n. 5849).

Dall'esame complessivo del referto annuale, degli elementi di risposta forniti in sede istruttoria, del regolamento del Comune sui controlli interni e di altri atti regolamentari interni, è emerso che l'Ente (con popolazione pari a 17.253 abitanti) ha previsto ed attuato, per l'esercizio 2019, un sistema di controlli interni che, come verrà in seguito esplicitato, necessita di variazioni ed integrazioni che realizzino un maggior efficientamento del sistema.

Il collegio ritiene necessario formulare le seguenti osservazioni:

1. Controlli interni

- a) Il Comune di Tricase ha dichiarato, a referto-questionario sui controlli interni, che il controllo strategico, per l'esercizio 2019, non è stato esercitato in piena conformità con le previsioni dei regolamenti dell'ente.

A seguito dei chiarimenti richiesti in sede istruttoria in relazione a tale aspetto, l'ente ha rappresentato che nel corso dell'anno 2020 si è verificata *“una forte crisi amministrativa”* che ha portato allo scioglimento anticipato del Consiglio Comunale, a una successiva gestione commissariale nonché elezioni con conseguente insediamento di una nuova Amministrazione. Tale situazione, unitamente ai conseguenti e numerosi adempimenti, connessi con il nuovo insediamento, da attuarsi in un breve lasso di tempo, hanno impedito, si afferma, una pedissequa osservanza dei termini nell'espletamento delle funzioni di controllo.

- b) L'ente ha espresso una differenza tra report previsti e report prodotti in riferimento al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile nonché al controllo di gestione, strategico ed al controllo sulla qualità dei servizi.

In merito il comune ha giustificato la discrasia richiamando le motivazioni precedentemente esposte ed affermando, nello specifico, che *“per le ragioni innanzi evidenziate vi è stato uno scollamento tra quanto previsto dal regolamento e quanto effettivamente attuato”*.

In sede istruttoria è stato richiesto al comune di Tricase di rappresentare i criteri di scelta degli atti sottoposti a controllo successivo, diretti ad evitare la ripetitività dei controlli, come stabilito all'art. 7 c. 2 del *Regolamento del sistema dei controlli interni*.

L'ente ha replicato in proposito descrivendo l'adozione di un doppio binario di scelta che individua un primo campione di atti in modalità random, attraverso l'estrazione dall'indice generale, e un secondo campione in base alla natura, al valore economico ed alla rilevanza dello stesso.

- c) Nel referto-questionario l'ente ha dichiarato che, in ordine al controllo di regolarità amministrativo-contabile, controllo di gestione e controllo sugli equilibri finanziari, con FTE (*full time equivalent giuridico*) rispettivamente di 3, 4 e 3, è stato ufficializzato un report per ognuno e non sono state intraprese azioni correttive.

A riguardo è stato evidenziato dall'ente che, probabilmente a causa di un'errata lettura delle istruzioni, i dati comunicati si riferiscono al numero di unità che a vario titolo sono coinvolte nel procedimento relativo al controllo di regolarità amministrativo-contabile, *“senza che ciò significhi che siano adibiti a tempo pieno a tale finalità, neanche secondo la formula FTE giuridico”*; anche perché, si aggiunge, la dotazione organica complessiva del comune di Tricase non permetterebbe tale intensivo utilizzo di personale esclusivamente per tale scopo.

In relazione a tali aspetti concernenti il sistema dei controlli interni nel suo complesso, il collegio osserva che:

a) la spiegazione fornita in merito alla mancata conformità agli atti regolamentari interni dell'attività di controllo strategico non risulta esaustiva. L'Amministrazione comunale deve essere caratterizzata da un'organizzazione tale da poter affrontare e sostenere accadimenti e modifiche non previste, attraverso una flessibile e corretta utilizzazione delle risorse umane, finanziarie e logistiche a disposizione, al fine di ottemperare agli adempimenti prescritti. Obiettivo ultimo del controllo strategico è quello di determinare il livello di attuazione dei controlli relativi alla realizzazione dei programmi e dei metodi utilizzati per orientare le decisioni dei vertici politici, aspetto rilevante in occasione di avvicendamenti politici di vertice. La crisi amministrativa descritta nella nota di riscontro istruttorio inoltre riguarda l'anno 2020 e non l'esercizio finanziario di cui all'esame.

Non da ultimo si deve osservare che tali criticità non risultano emergere per le altre tipologie di monitoraggio;

b) in riferimento all'elaborazione dei report previsti, nel prendere atto delle motivazioni esposte, si richiamano le osservazioni precedentemente descritte riguardo all'obbligatorietà degli adempimenti ed alla capacità dell'organizzazione locale di ottemperare agli stessi in base ai diversi contesti temporali;

c) risulta necessaria una più attenta lettura e compilazione dei questionari di refertazione dei controlli, nel caso di specie del referto-questionario relativo al sistema dei controlli interni.

2. *Controllo di regolarità amministrativa e contabile*

a) il comune di Tricase ha dichiarato nel referto che i reports vengono inoltrati ai responsabili dei servizi con frequenza annuale, in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dall'atto regolamentare interno all'art. 7 c. 7. a norma del quale la trasmissione deve essere effettuata con cadenza trimestrale.

A fronte delle spiegazioni richieste da questa Sezione di controllo, l'ente ha risposto rimandando alle motivazioni già esposte nel precedente punto 1. a).

b) in ordine alla mancata verifica delle attestazioni concernenti i pagamenti effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dall'art. 4 del d.lgs. n. 231/2002, secondo le modalità di cui all'art. 41 del d.l. n. 66/2014, conv. dalla l. n. 89/2014, il comune rappresenta che le attestazioni non sono state certificate *"in quanto non risultano prodotte"*, aggiungendo che *"alcune sono risultate versate dal Comune di Tricase a titolo di interessi moratori dovuti a ritardato pagamento rispetto ai termini prescritti dall'art. 4 del D. Lgs 231/2002"*.

Sul punto le risposte fornite dall'Ente in sede istruttoria risultano del tutto carenti. Infatti a norma dell'art. 41 d.l. n. 66/2014 *"A decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti."*

Anche in relazione agli effetti che possono riverberarsi sugli equilibri complessivi di bilancio tale carenza risulta costituire una **grave criticità**.

3. *Controllo di gestione*

In relazione a tale tipologia di controllo è emerso che il comune di Tricase si è dotato di un sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo che consente di valutare efficienza e economicità dell'azione amministrativa nonché di un sistema di contabilità economico-patrimoniale con il metodo della partita doppia. I report periodici prodotti risultano tempestivi ed aggiornati nel fornire informazioni utili alle decisioni da prendere e l'ente, nell'effettuare le verifiche relative al controllo in argomento, adotta tutti i principali indicatori utili a produrre una visione complessiva dell'agire amministrativo: indicatori di attività/processo, "output", efficacia, efficienza, economicità e analisi finanziaria.

Viene attuata inoltre una metodologia di ponderazione degli obiettivi da monitorare e, per l'esercizio in argomento, si sono riscontrati "alti" gradi complessivi di raggiungimento degli stessi in ordine ai servizi amministrativi, servizi tecnici e servizi alla persona.

Il controllo di gestione, si dichiara, è in grado di influenzare l'attività in corso di svolgimento attuando una riprogrammazione degli obiettivi che, per l'anno 2019, sono stati rivisti in un numero da 2 a 10.

Il collegio prende atto.

4. *Controllo strategico*

Il controllo strategico è strettamente legato all'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo, di cui costituisce il presupposto fondamentale. L'attività del controllo è finalizzata, infatti, a verificare l'attuazione delle scelte effettuate nei documenti di programmazione degli organi di indirizzo.

In relazione a tale tipologia di verifica è stato rilevato un assoluto grado di insufficienza desumibile dalle risposte fornite nel referto-questionario.

Questa Sezione di controllo ha richiesto chiarimenti in merito. Agli stessi il comune di Tricase ha risposto affermando che il controllo strategico, così come delineato dal regolamento comunale, in applicazione della normativa vigente, "tiene conto delle varie fasi

in cui risulta articolato di molteplici indicatori che contraddistinguono la performance organizzativa dell'Ente nel suo complesso" aggiungendo che "tuttavia le risposte fornite nel questionario nell'ambito del controllo in questione sono coerenti con le risposte contenute nella sezione Sistema dei Controlli Interni".

Il collegio, nel prendere atto di quanto esposto, osserva che la risposta fornita risulta generica in quanto la stessa non prende in esame né si sofferma sui singoli aspetti del controllo strategico per i quali, nel referto, sono state fornite risposte negative.

Pertanto si appalesano del tutto omesse attività specifiche, quali l'integrazione con il controllo di gestione, l'effettuazione di apposite verifiche preventive di natura tecnico-economica sulle scelte da operare, l'adozione di indicatori nonché l'adozione, da parte dell'organo politico, di parametri per verificare l'attuazione dei programmi.

Il controllo strategico, per sua stessa natura e finalità, non può prescindere da queste caratteristiche minime; diversamente non potrebbe in alcun modo raggiungere il suo obiettivo primario di monitorare e verificare l'attuazione di programmi, tenendo conto di molteplici aspetti strutturali e organizzativi dell'ente.

La risposta istruttoria fornita dal comune di Tricase, che richiama diversi indicatori che contraddistinguono la performance organizzativa dell'Ente, contraddice infine le risposte espresse a referto circa gli indicatori stessi, ossia "no" o "nessuna dichiarazione" per ognuno di essi, ad eccezione dell'indicatore di "outcome", che risulta adottato. Nello specifico è stata espressa l'opzione "nessuna dichiarazione" per gli indicatori di contesto, di efficacia, di efficienza e di economicità e risposta negativa per l'indicatore relativo a innovazione e sviluppo. A tal proposito il collegio richiama quanto chiaramente spiegato nella Sezione relativa alle Istruzioni del referto in relazione alla scelta all'opzione "nessuna dichiarazione", ossia che deve essere utilizzata nel caso in cui, per disfunzioni interne, non si disponga delle informazioni necessarie per rispondere correttamente alla domanda.

Non da ultimo si deve rilevare che esprimere una percentuale di raggiungimento degli obiettivi pari a zero conferma la totale assenza di funzionalità del controllo in argomento.

Il collegio rileva, su tale aspetto, una **grave criticità**.

5. Controllo sugli equilibri finanziari

In riferimento al controllo sugli equilibri finanziari questa Sezione ha richiesto chiarimenti in merito all'affermazione positiva, dichiarata a referto, circa l'esistenza dell'integrazione del controllo in argomento con il controllo sugli organismi partecipati, avendo il comune specificato nella sezione "note" che "non esistono organismi partecipati".

L'ente ha replicato precisando che dagli atti d'ufficio (deliberazione del Commissario Straordinario n. 55/2020) risulta che, sulla base "della ricognizione svolta e delle condizioni di rilevanza", esiste un solo ente strumentale partecipato dal comune di Tricase con una quota del 3,45%. Vengono esclusi i soggetti il cui bilancio e/o partecipazione è irrilevante in quanto inferiore al 1% e/o non viene superata né la soglia di irrilevanza singola né quella globale del 10%.

Il collegio, nel prendere atto dell'erronea risposta a referto-questionario espressa dall'ente e nel richiamare ad una precisa comprensione e compilazione dello stesso, come già osservato al punto 1. c), sottolinea la necessità, in particolar modo nel caso di risposte negative, di rappresentare con precisione la situazione in essere attraverso l'utilizzo dell'apposita sezione "note", al fine di fornire dati congruenti e chiari, onde evitare successive rettifiche.

6. *Controllo sugli organismi partecipati*

In relazione al controllo sugli organismi partecipati, rimandando a quanto descritto nel precedente punto 5., si rilevano a referto-questionario unicamente risposte negative, da cui si desume l'inesistenza dello stesso.

Il collegio prende atto.

7. *Controllo sulla qualità dei servizi*

In ordine al controllo sulla qualità dei servizi, dalle risposte fornite nel questionario è emerso l'assoluto grado di insufficienza dello stesso. Il comune di Tricase nello specifico ha dichiarato che:

- non sono state effettuate indagini sulla soddisfazione degli utenti (interni e/o esterni);
- non sono stati elaborati indicatori;

- gli standard di qualità programmati nell'anno non sono determinati in conformità a quelli previsti nella Carta dei servizi o in altri provvedimenti similari;
- non sono stati realizzati confronti sistemici (*benchmarking*) con i livelli di qualità raggiunti da altre amministrazioni;
- non vi è stato alcun coinvolgimento dei portatori di interesse (*stakeholders*) in ordine alla definizione degli standard di qualità.

Sul sito istituzionale non risultano dati in merito al controllo in argomento.

A seguito dei chiarimenti richiesti in merito, il comune rappresenta che *“rispetto alla qualità dei servizi offerti, nell'ambito del controllo strategico e di gestione, non si evincono, allo stato modalità interattive che abbiano consentito di registrare il gradimento della collettività rispetto ai servizi offerti, nell'ambito delle linee di azione e di intervento tracciate dall'Amministrazione Comunale”*, assicurando che nel futuro si procederà a mettere in atto tutti gli strumenti idonei per monitorare la qualità dei servizi erogati e la soddisfazione degli utenti attraverso l'adozione di metodologie dirette e indirette e specificando che non sono pervenute al Sindaco lamentele circa i servizi erogati.

Il collegio, nel prendere atto di quanto espresso, deve rilevare una **grave criticità**.

In data 10 febbraio 2021 la Sezione delle Autonomie ha richiesto al comune di Tricase un nuovo invio del questionario controlli interni anno 2019, perché nella precedente versione la scheda 1 era incompleta. Alla nota istruttoria tramessa da questa Sezione di controllo in data 07.07.2021 – prot. nr. 4341, è seguita lettera di sollecito del 08.09.2021 – prot. nr. 5508, in quanto l'ente, trascorso il termine previsto, non aveva ottemperato all'invio del riscontro, avvenuto successivamente, il 17.09.2021 – prot. nr. 5849.

In conclusione questa Sezione Regionale di Controllo, nel prendere atto dello stato di attuazione del sistema dei controlli interni, come emerso dal referto del Sindaco e dall'esame istruttorio svolto, ne evidenzia l'inadeguatezza e si riserva di accertare il completo adeguamento del sistema alle norme di legge nelle successive annualità.

Ribadisce l'importanza del sistema di controllo di cui trattasi, richiamando ad una più attenta e precisa redazione degli annuali referti-questionario sui controlli interni al fine di

inoltrare dati e informazioni corrette, onde evitare rettifiche successive e ad una compiuta e tempestiva elaborazione dei report periodici previsti dagli atti regolamentari interni.

P Q M

La Sezione regionale di controllo per la Puglia, ai sensi dell'art. 148, comma 1 TUEL

ACCERTA

La inadeguatezza del sistema dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio del Comune di Tricase (LE) nell'esercizio 2019, segnalando la presenza delle osservazioni sopra evidenziate.

La presente deliberazione sarà trasmessa, a cura della Segreteria:

- alla Procura regionale della Corte dei conti per la Puglia;
- al Sindaco del Comune di Tricase;
- al Presidente del Consiglio comunale;
- all'Organo di revisione del Comune di Tricase.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 14.3.2013, n. 33.

Così deciso nella camera di consiglio del 18.11.2021.

IL RELATORE

dr. Carlo Picuno

IL PRESIDENTE

dr. Enrico Torri